



lavoro irregolare, orario di lavoro, riposi – violazioni - inasprimento delle sanzioni

decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013) - Ministero del lavoro lettera circolare 27 dicembre 2013, n. 22277.

Il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 contenente interventi urgenti di avvio del piano c.d. destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, ha previsto un aumento delle sanzioni connesse all'impiego di lavoratori in nero, alle violazioni in materia di orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali.

Il Ministero del lavoro ha illustrato i contenuti della norma, di seguito riassunti.

Maxisanzione contro il sommerso e sospensione dell'attività di impresa

L'articolo 14, comma 1, lettera a), decreto n. 145 del 2013 prevede che:

- l'importo delle sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori in nero di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 12 del 2002, è aumentato del 30%. Inoltre, in tali ipotesi, è esclusa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004;

- l'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), decreto n. 81 del 2008 è aumentato del 30%.

Per stabilire in concreto la disciplina sanzionatoria da applicare, il Ministero del lavoro ha chiarito che i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) in quanto mere "somme aggiuntive", trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

Quanto alle violazioni in materia di impiego di lavoratori "in nero", poste in essere dal 24 dicembre 2013, il Ministero ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali, attesa peraltro la possibilità che la stessa notificazione può effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla definizione degli accertamenti, venga effettuata dopo la conversione in legge del decreto legge n. 145 del 2013. Solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 14 del decretollegge, infatti, sarà possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori.

Le medesime violazioni in materia di impiego di lavoratori "in nero", poste in essere prima del 24 dicembre 2013, sono, invece, soggette alla disciplina sanzionatoria (ivi compresa la procedura di diffida per quanto concerne la cosiddettamaxisanzione per lavoro "nero") già prevista prima dell'intervento del medesimo decreto n. 145.

Sanzioni per l'orario di lavoro

L'articolo 14, comma 1, lettera b), decreto n. 145 del 2013, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 66 del 2003, in materia di orario di lavoro, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1(ferie annuali), sono decuplicate.

Le fattispecie di illecito in materia di orario di lavoro interessate dall'incremento punitivo dettato dal decreto n. 145 sono soltanto quelle attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale, al mancato riposo giornaliero e al mancato riposo settimanale.

Anche per le violazioni in materia di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere dal 24 dicembre, il Ministero del lavoro ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali venga effettuata dopo la conversione in legge del decreto in esame. Le medesime violazioni poste in essere prima del 24 dicembre rimangono, invece, soggette alla disciplina sanzionatoria previgente.

DECRETO LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145

Articolo 14

(Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare)

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;

c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonché alle spese di missione del personale ispettivo e quelle derivanti dall'adozione delle misure di cui alla lettera f). A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che territoriale, da parte dei predetti Enti è sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa;

f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuate forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di economicità complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.